

Attività di trattenimento

T.U.L.P.S.

Articolo 68 Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. (1) (2)

T.U.L.P.S.

(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 142 del 15.12.1967, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore.

(2) La Corte costituzionale con sentenza n.56 del 15 aprile 1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

T.U.L.P.S.

Trattenimento svolto in forma imprenditoriale

Corte di Cassazione:

- Pubblicità all'esterno
- Biglietto di ingresso
- Aumento delle consumazioni in occasione del trattenimento
- Modifica degli arredi in modo da essere orientati verso il trattenimento
- Coinvolgimento del pubblico

T.U.L.P.S.

Articolo 71

Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

T.U.L.P.S.

Articolo 80 L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Regolamento di applicazione del TULPS

Articolo 141. C.1. Per l'applicazione dell'art. 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) **esprimere** il parere sui progetti
- b) **verificare** le condizioni di solidità
- c) **accertare** la conformità alle disposizioni vigenti
- d) **accertare** (..) gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene
- e) **controllare** con frequenza che vengano osservate le norme

C. 2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti (...) da una relazione tecnica di un professionista

Nota ANCI 22/5/2006 Interpretazione e regolamentazione delle attività di intrattenimento

La circ. Ministero dell'Interno n.557/PAS.1412.13500A del 27.7.2005 (...) **ha chiarito in modo inequivocabile come la commissione di vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche per i locali con capienza pari o inferiore alle duecento persone(...)** **L'autocertificazione del tecnico, infatti, sostituisce i controlli e le verifiche che la commissione dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, ma non il parere che, ai sensi dell'art.141, comma 1 lettera a) , del reg. d'es. del t.u.l.p.s., la commissione è tenuta ad esprimere.**

Ministero dell'Interno, circolare 557/PAS.1412.13500.A del 27 .7. 2005

(...) si fa presente che dalla lettura della norma vigente in materia – **art. 141 comma 2, del regolamento di esecuzione al TULPS** – si evince che **solo gli adempimenti relativi alle verifiche per i locali con capienza pari o inferiore alle 200 persone e gli accertamenti di cui ai punti b), c) e d) di cui al 1° comma possono essere assolti da un professionista (...) rimanendo attratti nella sfera di competenza della commissione di vigilanza sia l'espressione del parere sul progetto che il controllo delle prescrizioni imposte.**

Ministero dell'Interno, circolare
557/PAS.1412.13500.A del 27 .7.
2005

(...) si osserva che **i trattenimenti all'aperto**, al pari dei locali adibiti a gallerie, mostre e fiere, che di per se non sono qualificabili come locali di pubblico trattenimento, **risultano soggetti alla licenza di cui all'articolo 68 e 80 del TULPS quando assumono le caratteristiche dell'attività imprenditoriale** a scopo di lucro – in tal senso la giurisprudenza costante **(TAR Veneto n° 114 del 3.2.98 – Cass. N° 10234/1986 e Corte Costituzionale n° 56/1970**

Regolamento di applicazione del TULPS

Articolo 141 bis

Comma 1 Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

Comma 2 La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni (..)

Comma 8 Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo

Regolamento di applicazione del TULPS

Articolo 141

Comma 3 Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettere e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni

Regolamento di applicazione del TULPS

Articolo 142

1 Relativamente ai locali o gli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate informa associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza

6 Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Comma 8 (..)

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori

T.U.L.P.S.

Articolo 69.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Ar.t 124 Regolamento applicazione TULPS

E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.
[Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge.] (1)

- (1) Comma abrogato dall'art. 13, DL 9/2/2012, n. 5.

Articolo 7 DL 8.8 2013 convertito con la Legge 7.10.2013 n. 112

Comma 8-bis. Al TULPS di cui al RD 773/31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della L 241/90 , presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo**»;

Articolo 7 DL 8.8 2013 convertito con la Legge 7.10.2013 n. 112

Comma 8-bis. Al TULPS di cui al RD 773/31, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della L. 241/90 presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo** »

Articolo 7 DL 8.8 2013 convertito con la Legge
7.10.2013 n. 112

c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola:
«licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le
segnalazioni certificate di inizio attività»

Le licenze **e le segnalazioni certificate di inizio attività**, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Ministero dell'Interno

Prot.557/PAS/U/003524/13500°(8) del 21.2.2013

Si fa riferimento alla nota (...) in ordine alle 2 questioni che seguono :

- a) Se il parere sui nuovi progetti dei teatri o locali di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone possono essere sostituiti dalla presentazione della SCIA.
- b) Se a seguito dell'abrogazione dell'articolo 124 del Reg. del TULPS sia venuta meno la necessità della licenza (...) organizzati nei pubblici esercizi di cui all'articolo 86.

Ministero dell'Interno

Prot.557/PAS/U/003524/13500°(8) del 21.2.2013

In ordine al quesito di cui alla lettera a) sembra di doversi respingere dal campo di applicazione dell'articolo 19 della legge 241/90 in ragione della natura giuridica degli atti demandati alla CCVLPS e della discrezionalità tecnica che li distingue. Con particolare riguardo ai locali con capienza non superiore a 200 persone, deve confermarsi l'orientamento per cui la relazione prevista dall'articolo 141 c. 2 Reg. TULPS può sostituire le lettere b), c) e d) del 1° comma, ma non anche il parere di cui alla lettera a).

Ministero dell'Interno

Prot.557/PAS/U/003524/13500°(8) del 21.2.2013

Per quanto attiene al quesito di cui alla lettera b) questo ufficio ha da tempo formulato l'orientamento che non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio sia soggetto al regime di cui agli articoli 68, 69 e 80 TULPS con il conseguente parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Ministero dell'Interno

Prot.557/PAS/U/003524/13500°(8) del 21.2.2013

Al riguardo si sostiene che debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (*es. festa dell'ultimo dell'anno*) sempreché rappresentino una attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione o/o somministrazione di alimenti e bevande.

Ministero dell'Interno

Prot.557/PAS/U/003524/13500°(8) del 21.2.2013

Conseguentemente sono stati dichiarati esenti dalla disciplina dei richiamati articoli del TULPS e dei controlli delle commissioni di vigilanza quei trattenimenti organizzati eccezionalmente nei pubblici esercizi senza l'apprestamento di elementi tali da configurare la trasformazione in locali di pubblico spettacolo nei quali il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di somministrazione. In tali casi può intendersi che si attui in maniera lecita una maggiore attrattiva nell'ambito dell'attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo del trattenimento.

Ministero dell'Interno

Prot.557/PAS/U/003524/13500°(8) del 21.2.2013

Ove invece finiscano di essere prevalenti le caratteristiche del locale di pubblico spettacolo (capienza superiore rispetto a quella per la somministrazione, pagamento di un biglietto di ingresso) non può considerarsi meramente occasionale.

Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (es. fine settimana).

E' da ritenere che l'abrogazione del 2° comma dell'articolo 124 sancisca a livello normativo un principio analogo a quello di questo Ufficio.